

COMUNE DI VENEZIA

Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale
Settore Servizi Educativi

REGOLAMENTO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI

Allegato 2 alla delibera di Consiglio Comunale n.2 del 11/01/2018

TITOLO I – ORIENTAMENTI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il Regolamento delle Scuole dell'Infanzia Comunali contiene le norme quadro entro le quali il servizio si realizza specificando le caratteristiche, le finalità del servizio e i propri principi organizzativi. Vengono inoltre disciplinate le modalità di accesso e di partecipazione delle famiglie.

Tali norme:

- disciplinano l'accesso, la frequenza e la permanenza delle bambine e dei bambini nel servizio, garantendo la trasparenza delle attività gestionali e la parità di trattamento;
- prevedono le modalità e le strutture della partecipazione delle famiglie e ne dispongono i principi per il loro funzionamento.

ART. 2 – FINALITÀ

Il presente Regolamento fa riferimento al D.Lgs. n. 65 del 13/4/2017 *"Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni"* il quale stabilisce che alle bambine e ai bambini sono garantite pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco, superando diseguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali per sviluppare potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, in un adeguato contesto affettivo, ludico e cognitivo.

In particolare il decreto:

- promuove la continuità del percorso educativo e scolastico, con particolare riferimento al primo ciclo d'istruzione, sostenendo lo sviluppo delle bambine e dei bambini in un processo unitario, in cui le diverse articolazioni del sistema integrato di educazione e d'istruzione collaborano attraverso attività di progettazione, di coordinamento e di formazione comuni;
- promuove l'inclusione di tutte le bambine e di tutti i bambini, favorendo anche l'inserimento dei bambini con disabilità, attraverso un sistema di azioni positive finalizzate all'integrazione scolastica e sociale;
- sostiene la primaria funzione educativa delle famiglie con i tempi di cura e lavoro;
- promuove la qualità dell'offerta formativa avvalendosi di personale docente qualificato attraverso la formazione continua in servizio, la dimensione collegiale del lavoro e il coordinamento pedagogico territoriale;
- promuove nei bambini lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia, e della competenza e dell'avvio alla cittadinanza secondo le indicazioni ministeriali fornite per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione;
- avvia rapporti di stretta collaborazione con gli asili nido e le scuole primarie dell'obbligo allo scopo di creare e di assicurare una ininterrotta esperienza pedagogico-educativa.

Il Regolamento fa inoltre riferimento al D.Lgs. n. 66/2017 *"Promozione*

dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità” che mette a sistema gli interventi a sostegno dell'inclusione scolastica, valorizzando e armonizzando le politiche e la cultura inclusiva di tutti i soggetti coinvolti.

Pertanto i Servizi 3-6 anni al fine di rispondere ai bisogni formativi del bambino e alle esigenze delle famiglie:

- favoriscono lo sviluppo armonico dell'intera personalità del bambino nelle sue componenti fisiche, affettive, cognitive e sociali;
- sostengono lo sviluppo della genitorialità e incrementano la relazione di cura con la famiglia, in un'ottica di co-educazione attraverso la condivisione di modelli educativi tra genitori e personale docente.

ART. 3 - I BAMBINI

Il bambino è soggetto portatore di diritti inalienabili, così come sancito dall'art.3 della Costituzione Italiana e dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia del 1989, ratificata dal Parlamento Italiano con Legge n. 176 del 27.5.91.

L'Amministrazione Comunale orienta le proprie attività in tal senso ed in particolare:

- riconosce il bambino come individuo e cittadino;
- esplica le proprie attività in riferimento alla delicatezza e peculiarità del suo essere attivando forme di tutela e garanzia;
- crea le condizioni per avviare processi educativi tendenti a sviluppare le potenzialità specifiche di ciascun bambino rendendolo capace di esprimerle e sostenendolo nella formazione della sua identità.

ART. 4 – TIPOLOGIA DEL SERVIZIO

Il servizio è rivolto ai bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni.

Potranno accedere anche quei bambini che, all'atto dell'iscrizione o all'inizio dell'anno scolastico non abbiano compiuto il terzo anno di età, purché lo compiano entro l'anno solare o entro il 31 del mese di gennaio dell'anno successivo.

I bambini che compiono tre anni tra il 1 febbraio e il 30 aprile dell'anno successivo potranno essere ammessi alla frequenza, a partire dal 1 febbraio alle seguenti condizioni:

- disponibilità di posti;
- accertamento dell'avvenuto esaurimento di eventuali liste d'attesa delle domande pervenute entro i termini;
- disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e della funzionalità e tali da rispondere alle specifiche esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni.

TITOLO II – CRITERI DI AMMISSIONE

ART. 5 - DOMANDA DI ISCRIZIONE

Possono essere iscritti al primo anno delle scuole dell'infanzia i bambini che compiano 3 anni entro il 31 gennaio dell'anno successivo e che siano residenti nel Comune di Venezia (la residenza riguarda il bambino e almeno un genitore), o con richiesta di residenza presentata, unitamente ad almeno 1 genitore, nel Comune di Venezia nel termine stabilito per le iscrizioni.

Sono equiparati ai residenti nel Comune di Venezia anche i bambini in affido presso famiglie residenti nonché i bambini di cui almeno un genitore appartenente alle Forze dell'Ordine o alle Forze Armate assegnato a prestare servizio presso strutture presenti nel territorio comunale.

Le domande dei cittadini non residenti nel Comune di Venezia possono essere accolte a condizione che siano state interamente soddisfatte le domande dei residenti.

La domanda di iscrizione deve essere compilata on line sul sito web del Comune a partire dai primi di gennaio. Le date specifiche vengono definite ogni anno all'interno del bando per le iscrizioni alle scuole dell'infanzia seguendo il calendario delle iscrizioni alle scuole dell'infanzia statali.

Viene data la possibilità all'utente di esprimere fino ad un massimo di tre scelte complessive. L'amministrazione Comunale si riserva di aprire i servizi sulla base delle iscrizioni pervenute.

Le domande presentate fuori termine potranno essere accolte per agevolare la piena assegnazione dei posti, senza necessità di personale aggiuntivo. Con le domande pervenute fuori termine alla data del 30 giugno verrà redatta una graduatoria utilizzando i criteri di cui all'articolo successivo. Oltre tale data potranno essere accolte ulteriori domande fuori termine seguendo l'ordine di arrivo, qualora vi fossero posti disponibili senza necessità di personale aggiuntivo.

Resta inteso che le domande fuori termine sono prese in considerazione dopo le domande presentate nei termini.

Le domande dei cittadini non residenti nel Comune di Venezia possono essere accolte a condizione che siano state interamente soddisfatte le domande dei residenti.

ART. 6 – GRADUATORIE E CRITERI

La graduatoria viene pubblicata entro il 31 marzo e successivamente declinata in una lista per ciascuna scuola dell'infanzia sulla base delle scelte effettuate dagli utenti in ordine di priorità e sulla base dei posti disponibili. Le liste per singola struttura porteranno l'indicazione dei posti disponibili al momento della pubblicazione.

La graduatoria, per la parte riferita alla scuola dell'infanzia specifica, viene sottoposta ai Consigli di Scuola dell'Infanzia, su proposta degli uffici competenti per vigilarne sulla corretta formulazione, sulla base dei criteri contenuti nella tabella di cui all'allegato A) del presente Regolamento e dei seguenti ordini di

priorità:

1. i bambini con certificazione di disabilità rilasciata dalle competenti strutture socio-sanitarie pubbliche ai sensi della L.104/92;
2. i bambini inseriti in progetti di protezione e tutela secondo il DGR 11 marzo 2008, n. 569, documentati da apposita relazione del Servizio Sociale e/o dei Servizi Socio Sanitari compresi i bambini appartenenti a nuclei familiari con disagio economico beneficiari di Carta SIA "Sostegno Inclusione Attiva" quale misura di contrasto alla povertà assegnata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali previa sottoscrizione di specifico progetto di attivazione sociale e lavorativa del nucleo familiare, purché residenti nel Comune di Venezia<, >
3. i bambini ospiti in strutture di accoglienza madre-bambino presenti sul territorio comunale anche se residenti in altro comune.

Resta inteso che, come previsto dall'art. 5, le domande dei cittadini non residenti nel Comune di Venezia possono essere accolte a condizione che siano state interamente soddisfatte le domande dei residenti.

Le documentazioni e certificazioni relative alle situazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) dovranno essere presentate, entro la data di scadenza delle iscrizioni, agli uffici competenti.

Le graduatorie sono disponibili per la consultazione e l'accesso nei termini e con i vincoli previsti dalle norme in materia di accesso e trasparenza amministrativa. In applicazione del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e in coerenza con le Linee Guida del Garante del 15 maggio 2014 relative alla pubblicazione in web di atti e documenti contenenti dati personali, a tutela dei dati dei minori, le graduatorie saranno pubblicate nel sito web del Comune di Venezia, prive dei dati identificativi.

Gli utenti potranno in ogni caso rivolgersi agli uffici dei Servizi Educativi per avere chiarimenti in merito alla propria posizione in graduatoria.

In caso di disponibilità di posti sarà possibile inserire, anche durante l'anno, bambini portatori di handicap e/o bambini che versano in condizioni di rischio e di svantaggio sociale non già presenti in graduatoria sulla base di certificazioni e/o relazioni valutate dall'equipe psicopedagogica.

ART. 7 – ISTANZE E RICORSI

I ricorsi devono essere inviati in forma scritta, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, agli Uffici competenti che produrranno apposita risposta previa partecipazione della stessa al Consiglio di Scuola dell'infanzia.

In caso di rigetto dell'istanza gli interessati possono presentare ricorso al T.A.R. Veneto o al Capo dello Stato nei termini previsti dalla normativa vigente.

ART. 8 – ACCETTAZIONE DEL POSTO

L'ammissione alla scuola dell'infanzia avviene solo dopo il perfezionamento dell'iscrizione con accettazione formale da parte dell'utente entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione della lista degli ammessi alla singola struttura sul sito internet del Comune di Venezia in apposita sezione, pena l'automatica

decadenza dalla graduatoria.

Nel caso in cui si rendano disponibili posti nei servizi, la comunicazione agli interessati potrà avvenire attraverso lettera, posta elettronica certificata od ordinaria, sms o telefono, utilizzando i recapiti indicati dall'utente nella domanda di iscrizione (o comunicati successivamente, se aggiornati). Qualora il destinatario della comunicazione non sia raggiungibile attraverso i mezzi indicati all'iscrizione o non risponda nei termini indicati nella comunicazione, il minore di riferimento sarà considerato come dimesso d'ufficio e si potrà assegnare il posto al successivo bambino in graduatoria.

Per gli anni successivi al primo, i genitori sono tenuti a riconfermare la frequenza del bambino al servizio di scuola dell'Infanzia, compilando apposito modulo entro i termini stabiliti annualmente dall'Amministrazione Comunale.

ART. 9 – INSERIMENTI

Gli inserimenti relativi alla graduatoria sono preceduti da una riunione presso la scuola dell'infanzia di riferimento (Assemblea dei nuovi iscritti), concordata con il collegio del Personale docente che predisporrà un calendario per gli inserimenti.

L'eventuale richiesta di deroga alla chiamata va adeguatamente documentata dalla famiglia. Tale richiesta di deroga va verificata dagli Uffici e approvata dal Coordinatore Psicopedagogico di Area, sentito il collegio del personale docente.

L'inserimento potrà essere posticipato a una data successiva rispetto a quella prevista solo per motivi di salute certificati o altri motivi familiari, debitamente documentati agli uffici competenti, e per le fattispecie di seguito riportate:

- casi sociali
- adozione o affido o affido pre- adottivo
- grave malattia di uno dei genitori
- lutto

L'inserimento alla Scuola dell'Infanzia, di norma, avviene gradualmente nell'arco di due settimane, prevedendo una presenza sempre maggiore del bambino fino al raggiungimento dell'orario completo. Le modalità d'inserimento (tempi e orari) saranno concordate con il collegio del personale docente, il Coordinatore Psicopedagogico di Area e le famiglie.

ART. 10 – ASSEGNAZIONE DEI POSTI

Per l'assegnazione dei posti nelle Scuole dell'Infanzia prima di procedere alla chiamata degli aventi diritto in graduatoria vengono tenuti in considerazione secondo l'ordine di priorità sotto elencato:

1. i bambini frequentanti per i quali si conferma il posto alla stessa Scuola dell'Infanzia;
2. i bambini frequentanti eventuali Servizi di scuola dell'infanzia soppressi;
3. i bambini frequentanti per i quali è richiesto il trasferimento ad altro plesso (da Scuola dell'Infanzia Comunale a Scuola dell'Infanzia Comunale) secondo le modalità indicate al successivo articolo 11.

ART. 11– TRASFERIMENTI DA UN SERVIZIO ALL'ALTRO

Le domande di trasferimento dei bambini già frequentanti i servizi di scuola dell'infanzia (da Comunale a Comunale, da Statale/Paritaria a Comunale), devono essere compilate on line sul sito web del Comune secondo le scadenze temporali indicate dall'Amministrazione Comunale.

I trasferimenti vengono effettuati all'inizio dell'anno scolastico, prima dei nuovi inserimenti.

La domanda potrà essere presentata in relazione a una delle seguenti situazioni che costituiranno, nell'ordine sotto indicato, criteri di priorità per la formulazione della graduatoria ai fini del trasferimento:

- bambini diversamente abili;
- cambio abitazione, purché la richiesta sia verso una scuola dell'infanzia più vicina alla nuova residenza;
- cambio attività lavorativa, purché la richiesta sia verso una scuola dell'infanzia più vicino alla nuova sede;
- fratelli frequentanti una scuola vicino al servizio prescelto (solo a inizio anno).

I trasferimenti in relazione a una delle situazioni sopradescritte possono avvenire anche durante l'anno, purché nella Scuola dell'Infanzia ci sia vacanza di posti. Tali trasferimenti hanno la precedenza sulle domande in lista d'attesa.

Gli stessi criteri verranno adottati anche durante lo scorrimento della graduatoria qualora si verificasse la necessità.

L'utente già frequentante una scuola dell'infanzia e interessato al trasferimento presso un'altra scuola dell'infanzia specifica per motivazioni diverse da quelle sopradescritte può presentare una domanda di trasferimento che verrà inserita nella graduatoria secondo le modalità di cui all'art. 5.

Gli utenti interessati faranno pervenire agli uffici dei Servizi Educativi i certificati relativi alla nuova residenza e alla frequenza della scuola in cui il bambino è già iscritto, nel caso di provenienza da una scuola statale o paritaria.

ART. 12- BAMBINI PORTATORI DI HANDICAP E IN SITUAZIONE DI DISAGIO PSICO – SOCIO AMBIENTALE

L'inserimento dei bambini portatori di handicap è progettato e concordato con i servizi competenti presenti sul territorio sulla base di un piano educativo individualizzato (P.E.I), che favorisca anche l'inserimento nella scuola dell'obbligo. Il piano viene congiuntamente definito dalle docenti della scuola dell'infanzia, dai genitori del bambino portatore di handicap, dal coordinatore psicopedagogico di area e dai servizi socio – sanitari presenti sul territorio.

Le situazioni di bambini che versano in condizioni di rischio e di svantaggio sociale, su presentazione di idonea documentazione e/o relazione dei servizi sociali, vengono esaminate dall'Equipe psicopedagogica dell'Ente.

La possibilità di permanenza per un anno nella scuola dell'infanzia oltre il sesto anno di età riguarda solo i bambini in possesso di certificazione di disabilità e in situazione eccezionale adeguatamente documentata. Saranno necessari a tal fine:

- la richiesta della famiglia;

- la relazione favorevole dell'equipe medica dell'U.L.S.S. che ha rilasciato la diagnosi funzionale per la disabilità;
- il progetto specifico predisposto dai docenti della sezione della scuola con l'illustrazione dettagliata degli interventi didattico-pedagogici;
- la valutazione positiva e motivata della permanenza da parte del collegio docenti in apposita seduta;
- la valutazione positiva del Coordinatore psicopedagogico di Area.

ART. 13 - TARIFFE

La frequenza della scuola è gratuita per i residenti nel Comune di Venezia (da intendersi come definiti all'art.5), fermo restando il pagamento del servizio di ristorazione scolastica. Per i residenti fuori Comune, in caso di accettazione del posto, viene fissata inoltre una retta da definire mediante delibera di Giunta Comunale. Tale retta verrà applicata anche nel caso in cui la residenza venga modificata in corso d'anno.

ART. 14 - CONTROLLI AUTOCERTIFICAZIONI

In applicazione di quanto previsto dalla vigente normativa, le circostanze rilevanti per la collocazione in graduatoria possono essere autocertificate, ad eccezione di quelle per cui il bando richiede esplicitamente la presentazione di specifica documentazione.

Sulle autocertificazioni e auto dichiarazioni ricevute sono effettuati controlli nell'ambito delle attività d'ufficio su segnalazione, a campione e dove sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni presentate, anche in collaborazione con la Guardia di Finanza. L'ufficio preposto dovrà richiedere la produzione di documenti a conferma di quanto dichiarato.

Qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici acquisiti con conseguente decadenza del posto assegnato e collocazione in fondo alla graduatoria; incorre inoltre nelle sanzioni penali previste per false dichiarazioni in materia di autocertificazioni.

ART. 15 – ASSENZE DAL SERVIZIO E DIMISSIONI

Dopo una assenza non giustificata di 20 giorni, l'Amministrazione Comunale, avvisati i genitori del bambino e informato il Consiglio della Scuola dell'Infanzia, dispone le dimissioni d'ufficio del minore il cui posto verrà immediatamente occupato attingendo dalla graduatoria in essere in quel momento.

Sono disposte le dimissioni d'ufficio anche nel caso di assenza motivata superiore a 40 giorni, non comprendente i periodi di vacanza natalizia o pasquale. Sarà possibile derogare a tale scadenza nei casi di malattia certificata da comunicare tempestivamente agli uffici competenti. Sarà inoltre possibile derogare ai 40 giorni nel caso in cui nella scuola dell'infanzia di appartenenza la graduatoria sia esaurita. L'assenza motivata deve essere comunicata per iscritto agli uffici dei Servizi Educativi almeno dieci giorni prima dell'assenza, fatto salvo eventuali situazioni d'urgenza.

Chi viene dimesso d'ufficio deve presentare una nuova domanda, per poter essere inserito nella graduatoria successiva con punteggio ricalcolato. È prevista la decadenza dal posto anche nel caso in cui in un trimestre si verificano ripetute assenze non giustificate, anche frazionate, per un totale di venti giorni.

TITOLO III - NORME DI FUNZIONAMENTO

ART. 16 – ORARI DI APERTURA E CALENDARIO

La Scuola dell'Infanzia è aperta dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00 dalla seconda settimana di settembre al 30 giugno, con le interruzioni di Natale, di Pasqua e delle festività scolastiche.

ART. 17 – ORARI DI FREQUENZA

La Scuola Comunale dell'Infanzia è organizzata di norma con orario giornaliero 7.30 – 17.00 dal lunedì al venerdì.

La sezione è l'unità organizzativa di base per la progettazione e realizzazione dell'esperienza educativa. Il numero di iscritti di ciascuna sezione è, di norma, di 25 bambini con un numero minimo di 15 bambini.

Le sezioni possono essere omogenee o eterogenee per età, sulla base delle domande d'iscrizione, secondo la proposta del Collegio del Personale Docente in accordo con il Coordinatore Psicopedagogico di Area.

ART. 18 – SERVIZIO DI CENTRO ESTIVO

Nel solo mese di luglio in alcune scuole dell'infanzia potrà essere attivato un servizio estivo, riservato ai soli bambini frequentanti le scuole dell'infanzia comunali. Tale servizio è articolato in due periodi corrispondenti alla prima e alla seconda metà del mese di luglio.

Le domande di iscrizione al Servizio di Centro Estivo devono essere compilate on line sul sito web del Comune, secondo la scadenza fissata dall'Amministrazione Comunale allegando le certificazioni richieste o le eventuali autocertificazioni sostitutive previste dalla Legge

Verrà data priorità ai bambini i cui genitori lavorano entrambi nel mese di luglio o ai bambini aventi situazioni familiari problematiche debitamente documentate.

Nel caso in cui il numero delle domande fosse superiore ai posti disponibili si procederà alla formulazione di una graduatoria secondo i criteri di cui alla tabella Allegato A.

Gli accorpamenti delle Scuole dell'Infanzia durante il periodo estivo verranno effettuati tenendo conto del cronoprogramma dei lavori di manutenzione a opera del Settore LL.PP. nel periodo estivo, dando la preferenza, ove possibile, alle sedi dotate di spazi esterni verdi ombreggianti.

ART. 19– ACCESSO AL SERVIZIO

È fatto divieto di accedere agli spazi delle scuole dell'infanzia a qualsiasi persona, estranea all'Amministrazione Comunale, priva di autorizzazione del Dirigente del Settore Servizi Educativi. Le persone estranee autorizzate dovranno evitare situazioni, linguaggi e comportamenti non idonei all'ambiente o che possano essere travisati dai bambini. Le persone dovranno altresì attenersi al rispetto delle regole sulla privacy e alla riservatezza su eventuali dati ed informazioni di cui possono venire a conoscenza durante la permanenza all'interno della scuola.

Le persone autorizzate dovranno produrre autodichiarazione attestante l'assenza di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di procedere alla veridicità di quanto dichiarato.

Tutti i pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni (Ispettori, Ufficiali Sanitari, Vigili del Fuoco, Vigili Urbani,) hanno accesso al servizio previa identificazione.

I soggetti appartenenti alle forze dell'ordine, in borghese, devono mostrare il tesserino del corpo o dell'arma a cui appartengono.

ART. 20– IMMAGINI DI RECITE E GITE SCOLASTICHE

Sono autorizzate, in quanto non violano la privacy, le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le iniziative della scuola dell'infanzia, ma solo destinate ad uso personale e non alla loro diffusione. Deve invece essere preventivamente ottenuto il consenso dei genitori dei bambini presenti in fotografie o in video acquisiti allo scopo di pubblicazione in Internet, su social network o comunque di diffusione.

TITOLO IV - ORGANI COLLEGIALI E DI PARTECIPAZIONE

ART. 21– ORGANI COLLEGIALI E DI PARTECIPAZIONE

Gli organi collegiali e di partecipazione sono:

- Consiglio di Scuola dell'Infanzia;
- Coordinamento dei Consigli di Scuola dell'Infanzia
- Assemblee dei genitori.

ART. 22 – CONSIGLIO DI SCUOLA DELL'INFANZIA

In ogni scuola dell'infanzia comunale è istituito il Consiglio di Scuola dell'Infanzia, quale organo di partecipazione alla gestione, nominato con disposizione dirigenziale del Dirigente del Settore. Le funzioni dei membri facenti parte del Consiglio di Scuola dell'Infanzia sono gratuite.

Il Consiglio ha la seguente composizione in base al numero delle sezioni esistenti.

Scuola con quattro o più sezioni

n. 10 componenti e precisamente:

- a) 4 rappresentanti dei genitori distribuiti per fascia di età dei bambini iscritti ed eletti dall'Assemblea dei Genitori;
- b) 3 rappresentanti del Personale Docente della Scuola compreso il Rappresentante del Collegio di Scuola dell'infanzia;
- c) 1 membro nominato dal Sindaco tra i consiglieri della Municipalità competente per territorio;
- d) 1 consigliere della Municipalità competente per territorio nominato dal Presidente della Municipalità;
- e) 1 dipendente del Comune di Venezia indicato dal dirigente competente

Scuola da due a tre sezioni

n. 8 componenti e precisamente:

- a) 3 rappresentanti dei genitori distribuiti per fascia di età dei bambini iscritti ed eletti dall'Assemblea dei Genitori;
- b) 2 rappresentanti del Personale Docente della Scuola compreso il Rappresentante del Collegio di Scuola dell'infanzia
- c) 1 membro nominato dal Sindaco tra i consiglieri della Municipalità competente per territorio;
- d) 1 consigliere della Municipalità competente per territorio nominato dal Presidente della Municipalità;
- e) 1 dipendente del Comune di Venezia indicato dal dirigente competente.

Scuola da una sezione

n. 6 componenti e precisamente:

- a) 2 rappresentanti dei genitori distribuiti per fascia di età dei bambini iscritti ed eletti dall'Assemblea dei Genitori;

- b) il Rappresentante del Collegio di Scuola dell'infanzia più eventualmente un docente della Scuola nel caso in cui il Rappresentante non faccia parte dell'organico;
- c) 1 membro nominato dal Sindaco tra i consiglieri della Municipalità competente per territorio;
- d) 1 consigliere della Municipalità competente per territorio nominato dal Presidente della Municipalità;
- e) 1 dipendente del Comune di Venezia indicato dal dirigente competente.

Il Consiglio elegge il Presidente e il Vice Presidente fra i rappresentanti eletti di cui alla lettera a).

Le elezioni avvengono ogni tre anni, entro il mese di ottobre, e si svolgono nell'arco di una giornata. I genitori eleggono i propri rappresentanti a scrutinio segreto sulla base di un'unica lista comprendente tutti i candidati all'elezione. Hanno diritto di voto entrambi i genitori esprimendo ciascuno fino a tre preferenze. Non è ammesso il voto per delega.

In caso di ex-aequo i candidati si accorderanno tra di loro su chi rinuncia all'elezione; in caso di mancato accordo è nominato il più anziano di età.

I Consigli della Scuola dell'Infanzia durano in carica tre anni. Decadono dal loro incarico in caso di assenza ingiustificata a tre sedute consecutive. I componenti decadono inoltre dall'incarico qualora non abbiano più titolo per far parte delle rispettive assemblee:

- i genitori per cessazione della fruizione del servizio o per dimissioni;
- il personale in caso di cessazione dal servizio presso la Scuola dell'infanzia;
- i consiglieri della Municipalità qualora non rivestano più tale carica;
- il dipendente amministrativo qualora non facesse più riferimento al settore competente.

Entro 30 giorni dal verificarsi delle condizioni di decadenza o dimissioni si procede alla sostituzione, se possibile mediante surroga con il primo dei non eletti, diversamente mediante nuove elezioni. I componenti nuovi eletti restano in carica fino alla scadenza del Consiglio di Scuola dell'Infanzia. I componenti decaduti o dimissionari rimangono in carica fino alla nomina dei successori.

Il Consiglio della Scuola dell'Infanzia viene convocato dal Presidente o dal Vice Presidente che comunica, con congruo anticipo a tutti i componenti, la data, la sede e l'ordine del giorno.

Ogni seduta è valida quando siano presenti 4 componenti (di cui almeno un insegnante), nel caso di scuola con un'unica sezione in presenza di 2 componenti (di cui almeno un insegnante). Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Alle sedute dei Consigli possono partecipare il dirigente responsabile del settore nonché il coordinatore psicopedagogico ogni qualvolta lo ritengano necessario, inoltre può partecipare a titolo consultivo il personale competente per materia sia dell'Amministrazione Comunale che di altra Amministrazione. Di ogni seduta viene redatto apposito verbale a cura di un segretario nominato dal Presidente del Consiglio della Scuola dell'Infanzia. Non è ammessa la delega ad altro soggetto non facente parte del Consiglio.

Il Consiglio della Scuola dell'Infanzia:

- convoca l'assemblea dei genitori per discutere gli indirizzi pedagogico assistenziali, amministrativi e organizzativi del nido d'infanzia;
- vigila sulla formulazione delle graduatorie sulla base delle priorità e dei punteggi attribuiti alle domande di ammissione pervenute, così come fissati dal presente Regolamento, e formula osservazioni nel termine perentorio di 10 giorni dall'inoltro della graduatoria; decorso tale termine si procederà all'approvazione della graduatoria;
- prende in esame osservazioni, suggerimenti e reclami che siano inerenti il funzionamento della scuola dell'infanzia;
- collabora con il personale docente alle iniziative della scuola che prevedono la partecipazione dei genitori;
- promuove, anche in collaborazione con i coordinatori psicopedagogici del Settore Servizi Educativi, attività di informazione al fine di esaminare le questioni relative all'aspetto socio – educativo e formativo del bambino.

Funzioni del Presidente

- rappresenta, convoca e presiede il Consiglio di Scuola dell'Infanzia;
- convoca l'Assemblea dei genitori;
- dà attuazione alle decisioni del Consiglio di Scuola dell'Infanzia.

ART. 23 – COORDINAMENTO DEI CONSIGLI DI SCUOLA DELL'INFANZIA

Il Coordinamento dei Consigli di Scuola dell'Infanzia è composto:

- dall'Assessore competente o da un suo rappresentante;
- dal Dirigente dell'Amministrazione Comunale competente in materia o da un suo rappresentante;
- dai Presidenti dei Consigli di Scuola dell'Infanzia;
- da due rappresentanti indicati dall'Intermaterna;
- da due rappresentanti della struttura amministrativa o psicopedagogica indicati dal Dirigente.

Il Coordinamento dei Consigli di Scuola dell'Infanzia si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione dell'Assessore che lo presiede e/o per iniziativa di 1/3 dei Presidenti.

Il Coordinamento dei Consigli di Scuola dell'Infanzia si riunisce presso le sedi del Comune a titolo gratuito e su richiesta di una delle suddette parti.

Viene inoltre istituito un tavolo istituzionale al quale partecipano:

- i due Assessori competenti con delega alle politiche educative e al decentramento;
- i Presidenti di Municipalità;
- i dirigenti responsabili in tema di politiche educative e decentramento.

Il Tavolo è convocato almeno una volta l'anno dall'Assessore con delega alle politiche educative e/o su richiesta di almeno 1/3 dei Presidenti di Municipalità al fine di consultazione sulle rispettive esperienze, raccordo su attività e iniziative di comune interesse, confronto sulle esigenze e sulle priorità d'intervento, nonché per avanzare proposte di gestione per migliorare la qualità dei servizi.

ART. 24 – ASSEMBLEA DEI GENITORI

I genitori dei bambini che frequentano la Scuola dell'infanzia si riuniscono in assemblea almeno due volte all'anno, la prima entro il 30 ottobre, e ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità, anche su richiesta di almeno 1/3 dei genitori o su richiesta del Dirigente o del Personale Docente. L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio della Scuola dell'Infanzia oppure, in sua assenza, dal Vicepresidente. L'assemblea è valida in prima istanza, purché vi sia la presenza di almeno il 30% + 1 dei genitori. Nel caso in cui non venga raggiunto il quorum, l'Assemblea dei genitori sarà riconvocata senza necessità del quorum.

L'Assemblea dei Genitori della Scuola dell'Infanzia:

- elegge i propri Rappresentanti per il Consiglio della Scuola dell'Infanzia, come specificato all'articolo 22 del presente Regolamento;
- discute ed esprime il proprio parere sull'andamento del Servizio in ogni suo aspetto.

L'Assemblea dei Genitori della Scuola dell'Infanzia, durante l'Assemblea stessa, elegge un Presidente e un Segretario. Il Segretario provvederà a redigere un verbale sintetico delle riunioni.

TITOLO V - ADEMPIMENTI SANITARI

ART. 25 – TUTELA DELLA SALUTE

Per l'inserimento del bambino in collettività non è richiesto certificato medico attestante le buone condizioni generali.

I servizi per la prima infanzia adottano il Manuale delle prevenzioni delle malattie infettive nelle comunità infantili e scolastiche redatto dalla Regione Veneto che fornisce indicazioni di carattere generale e specifico sulle misure di prevenzione efficaci per il controllo delle principali malattie infettive.

Le famiglie possono presentare richiesta di somministrazione di farmaci salvavita al bambino, allegando alla domanda il certificato del medico curante che deve indicare le modalità della somministrazione.

Per garantire la massima sicurezza dei bambini, non sono ammessi orecchini e catenine, che possono costituire un pericolo per sé e per gli altri nell'ambiente comunitario della scuola dell'infanzia.

ART. 26 – VACCINAZIONI

Ai sensi del Decreto-Legge 7 giugno 2017 n.73 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale" i responsabili dei Servizi educativi per l'infanzia sono tenuti, all'atto dell'iscrizione del minore di età compresa tra 0 e tre anni, a richiedere ai genitori esercenti la potestà genitoriali, ai tutori o ai soggetti affidatari, la presentazione di idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni **obbligatorie** indicate all'art. 1, commi 1 e 1-bis, ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse in relazione a quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'ASL territorialmente competente.

La presentazione di tale documentazione costituisce requisito di accesso.

La mancata presentazione della documentazione prevista dalla suddetta norma per gli anni a partire dal 2019/2020 comporta la decadenza dall'iscrizione.

ART. 27 – RIENTRO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DOPO MALATTIA

Qualunque assenza per malattia della durata di almeno sei giorni consecutivi, con rientro quindi dal settimo giorno in poi (compresi sabato, domenica, festivi) necessita di certificato medico che attesti l'idoneità alla frequenza dell'asilo nido (D.P.R. 22.12/1967, n. 1518, art. 42 e D.P.R. 314/90 art. 19) da presentare al personale educatore del servizio.

Il conteggio dei giorni di assenza per malattia decorre dal 1° giorno di assenza e comprende anche gli eventuali successivi giorni non lavorativi.

I bambini che sono stati allontanati dalla scuola dell'infanzia per sospetta malattia, se assenti fino a cinque giorni, sono riammessi su auto dichiarazione del genitore che attesti di essersi attenuto alle indicazioni del medico curante per il rientro in collettività.

In linea generale, per la riammissione alla frequenza alla scuola dell'infanzia, non è sufficiente l'assenza di sintomi di malattia, bensì è necessario che il

bambino si sia ristabilito per poter partecipare adeguatamente alle attività scolastiche e non richieda cure particolari che il personale non sia in grado di garantire senza pregiudicare la gestione degli altri bambini.

ART. 28 – SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

Il servizio di refezione scolastica, istituito in tutte le *Scuole dell'Infanzia*, è di competenza dell'Amministrazione Comunale. Il confezionamento dei pasti è garantito mediante cucine centralizzate gestite direttamente dall'Amministrazione Comunale o tramite cucine centralizzate di proprietà comunale e affidate in gestione a esterni. Per quanto riguarda le modalità di utilizzo, pagamento del servizio e controllo da parte dell'utenza, si deve fare esplicito riferimento al *Regolamento del Servizio di Refezione Scolastica*.

ART. 29 -DIVIETO DI FUMARE

Ai sensi della legge 11 nov. 1975 n° 584, è vietato fumare nei locali della scuola dell'infanzia dove sostano i bambini, in cucina ed in mensa.

ART. 30 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento si applica a partire dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

ART. 31 – NORME TRANSITORIE

I Consigli di Scuola dell'Infanzia in carica al momento dell'esecutività del presente regolamento restano in carica fino alla nomina dei nuovi consigli che dovrà comunque avvenire entro il 15 marzo 2018.

ALLEGATO A

TABELLA PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA DI AMMISSIONE

Ai fini dell'attribuzione del punteggio verrà tenuto conto dei seguenti criteri:

- a) Bambini privi di entrambi i genitori: punti 6.
- b) Bambini con un solo genitore lavoratore (orfani, non riconosciuti da uno dei genitori, affidati ad uno solo dei genitori o altri casi equiparabili): punti 5.
- c) bambini con un solo genitore (orfani, non riconosciuti da uno dei genitori, affidati ad uno solo dei genitori o altri casi equiparati): punti 4
- d) Bambini i cui genitori sono entrambi disoccupati e regolarmente iscritti alle liste di collocamento: punti 3.
- e) Bambini i cui genitori studiano entrambi: punti 3.
- f) Bambini i cui genitori lavorano entrambi: punti 5.
- g) Presenza di altri figli al di sotto degli 11 anni: 1 punto per un figlio, 2 punti se gemello.
- h) Presenza in famiglia di genitori, fratelli o familiari conviventi portatori di handicap o invalidi almeno al 70%: punti 2 per persona.
- i) Presenza di fratelli frequentanti la medesima Scuola dell'Infanzia: punti 1 per fratello.
- j) Presenza di fratelli frequentanti un nido e/o una scuola elementare, adiacenti o confinanti con la Scuola dell'Infanzia: punti 0,5 per figlio.

I punteggi attribuiti con i criteri a), b), c), d), e), f) non sono tra loro cumulabili.

Titoli di precedenza

A parità di punteggio in graduatoria sarà data precedenza al bambino nato prima, in caso di ulteriore parità si procederà con il sorteggio.